

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1238 del 24/06/2024

Seduta Num. 27

Questo lunedì 24 **del mese di** Giugno
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Lori Barbara	Assessore
6) Salomoni Paola	Assessore
7) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2024/931 del 15/05/2024

Struttura proponente: SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO
DELLA BONIFICA BURANA.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Guida

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 2/8/1984 n. 42, recante "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative".;
- la L.R. 23/4/1987, n. 16 recante "Disposizioni integrative della L.R. 2/8/1984, n. 42 "Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative";
- la L.R. 24/04/2009 n. 5 "Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei Consorzi";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 778 del 3/6/2009 recante "L.R. 5/2009. Art. 1. Criteri per la successione dei nuovi Consorzi di Bonifica ai Consorzi esistenti, nonché per la formazione dei Consigli di amministrazione provvisori";
- n. 1141 del 27/7/2009 recante "L.R. 5/2009. Definizione dei nomi dei nuovi Consorzi di Bonifica e della relativa sede legale definitiva o provvisoria così come previsto nella propria deliberazione n. 778/2009";

Dato atto che:

- la L.R. 16/1987, al comma 5 bis dell'art. 3 e la L.R. 42/1984 all'art.17, stabiliscono rispettivamente che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione, provvede ad approvare dei criteri per la redazione dei nuovi statuti, e che sulla base di questi criteri i Consigli di amministrazione dei Consorzi provvedano a deliberare i singoli statuti;
- la Giunta ha ritenuto opportuno redigere tali criteri sotto forma di statuto tipo, al fine di conseguire la massima omogeneità di disciplina tra i consorzi operanti sul territorio regionale, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli stessi, approvando, con deliberazione n. 1032 del 19 luglio 2010, lo schema di statuto tipo;

Considerato che:

- l'art. 6 della L.R. 28 luglio 2023, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna 2023-2025" ha modificato l'art. 17 comma 3 lettera a) della L.R. n. 42/1984 con la soppressione delle parole "anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del

- voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso”;
- al fine di omogeneizzare, semplificare e snellire alcuni processi si è reso necessario un riesame dello schema dello Statuto tipo, come emerge dalla nota di ANBI assunta al protocollo 19/10/2023. 1051223.E;
 - con deliberazione della Giunta regionale n. 2153 del 12 dicembre 2023 sono state approvate le modifiche allo schema di statuto tipo di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 1032/2010;
 - l'art. 2 "Modifica all' articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984" della LR 17/2023 "Disposizioni legate alla LR di stabilità per il 2024" dispone che la carica di Presidente e quella di Vicepresidente siano riconfermabili una sola volta;
 - con nota dell'Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca (prot. 10/01/2024. 0017704.U) i Consorzi sono stati invitati a procedere alla modifica dei propri statuti in coerenza con il nuovo Schema di statuto tipo e con le novellate disposizioni normative e a trasmetterli alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Difesa del Territorio per la loro approvazione da parte della Giunta regionale;

Preso atto che è stata acquisita agli atti (prot. n. 13.02.2024.0137912.E) la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio della Bonifica Burana n. 1 del 29/01/2024 di modifica dello Statuto;

Dato atto del quadro delle modifiche sinteticamente riportate:

Testo vigente, Delibera CDA n. 194 del 9/8/2010 e delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1382 del 20/09/2010	Modifiche approvate con Delibera CDA n. 1 del 29/01/2024
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 3 - COMPENSORIO CONSORZIALE	
1. Il Compensorio del Consorzio, di cui alla allegata cartografia, ha una superficie totale di ha. 242.658 che ricade nelle	L'articolo 3 è sostituito dal presente: "1. Il Compensorio del Consorzio, di cui alla

province di Bologna - Ferrara - Modena - Mantova e Pistoia e nei seguenti Comuni per le relative superfici.

Provincia di Bologna

Comuni di:

- Castel d'Aiano ha 1.427
- Castello di Serravalle ha 538
- Lizzano in Belvedere ha 4.136
- Anzola dell'Emilia ha 377
- Bazzano ha 560
- Crespellano ha 425
- Crevalcore ha 10.268
- Monteveglio ha 279
- S. Giovanni in Persiceto ha 10.512
- S. Agata Bolognese ha 3.477

Provincia di Ferrara

Comune di Bondeno ha 11.588

Provincia di Modena

Comuni di:

- Bastiglia ha 1.052
- Bomporto ha 3.912
- Camposanto ha 2.265
- Castelfranco Emilia ha 10.124
- Concordia sulla Secchia ha 3.283
- Castelnuovo Rangone ha 2.237
- Castelvetro ha 4.972
- Cavezzo ha 2.683
- Fanano ha 8.985
- Finale Emilia ha 9.696
- Fiorano Modenese ha 667
- Formigine ha 4.660
- Fiumalbo ha 3.930
- Guiglia ha 3.680
- Lama Mocogno ha 2.318
- Maranello ha 3.272
- Marano sul Panaro ha 4.515
- Medolla ha 2.680
- Mirandola ha 13.706

allegata cartografia, ha una superficie totale di ha. 242.521 che ricade nelle province di Bologna - Ferrara - Modena - Mantova e Pistoia e nei seguenti Comuni per le relative superfici.

Provincia di Bologna

Comuni di:

- Anzola dell'Emilia ha 377
- Castel d'Aiano ha 1.427
- Lizzano in Belvedere ha 4.137
- Crevalcore ha 10.267
- S. Giovanni in Persiceto ha 10.512
- S. Agata Bolognese ha 3.477
- Valsamoggia ha 1.802

Provincia di Ferrara

Comune di Bondeno ha 11.589

Provincia di Modena

Comuni di:

- Bastiglia ha 1.052
- Bomporto ha 3.912
- Camposanto ha 2.265
- Castelfranco Emilia ha 10.124
- Concordia sulla Secchia ha 3.283
- Castelnuovo Rangone ha 2.237
- Castelvetro ha 4.971
- Cavezzo ha 2.683
- Fanano ha 8.984
- Finale Emilia ha 9.696
- Fiorano Modenese ha 667
- Formigine ha 4.660
- Fiumalbo ha 3.930
- Guiglia ha 3.680
- Lama Mocogno ha 2.318
- Maranello ha 3.272
- Marano sul Panaro ha 4.515
- Medolla ha 2.680
- Mirandola ha 13.705
- Modena ha 15.982
- Montecreto ha 3.115
- Montese ha 7.577

<ul style="list-style-type: none"> - Modena ha 15.983 - Montecreto ha 3.115 - Montese ha 7.578 - Nonantola ha 5.536 - Pavullo ha 10.014 - Pievepelago ha 7.636 - Ravarino ha 2.849 - Riolunato ha 4.515 - San Cesario s/Panaro ha 2.735 - San Felice s/Panaro ha 5.158 - San Possidonio ha 1.704 - San Prospero ha 3.448 - Savignano s/Panaro ha 2.544 - Serramazzone ha 5.706 - Sestola ha 5.244 - Spilamberto ha 2.966 - Vignola ha 2.282 - Zocca ha 2.604 <p>Provincia di Mantova Comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borgofranco Po ha 253 - Carbonara Po ha 1.567 - Felonica Po ha 2.275 - Magnacavallo ha 1.959 - Poggio Rusco ha 4.239 - Quistello ha 179 - S. Giacomo Segnate ha 747 - S. Giovanni del Dosso ha 882 - Sermide ha 5.729 <p>Provincia di Pistoia - Comune di Abetone ha 980</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nonantola ha 5.536 - Pavullo ha 10.014 - Pievepelago ha 7.636 - Ravarino ha 2.849 - Riolunato ha 4.515 - San Cesario s/Panaro ha 2.735 - San Felice s/Panaro ha 5.157 - San Possidonio ha 1.704 - San Prospero ha 3.448 - Savignano s/Panaro ha 2.544 - Serramazzone ha 5.706 - Sestola ha 5.243 - Spilamberto ha 2.967 - Vignola ha 2.282 - Zocca ha 2.604 <p>Provincia di Mantova Comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borgocarbonara ha 1.826 - Magnacavallo ha 1.959 - Poggio Rusco ha 4.217 - Quistello ha 166 - S. Giacomo Segnate ha 726 - S. Giovanni del Dosso ha 879 - Sermide e Felonica ha 7.938 <p>Provincia di Pistoia -Comune di Abetone Cutigliano ha 974"</p>
--	--

ART. 4 - PERIMETRO DEL COMPENSORIO CONSORZIALE E SUE ARTICOLAZIONI

Il Compensorio consorziale è delimitato dal seguente perimetro:

Confine Ovest

Partendo da Sud in direzione Nord: da Monte Saltello (q. 1681) segue il confine

amministrativo tra i comuni di Pievepelago e Frassinoro, quello tra i comuni di Riolunato e Palagano e quello tra i comuni di Riolunato e Lama Mocogno sino alla strada statale n. 12; prosegue lungo la strada statale n. 12 fino alla località di Montardone in comune di Serramazzoni, la strada comunale Colle del Cucculo, il confine amministrativo fra i comuni di Serramazzoni e Maranello e quello tra i comuni di Maranello e Fiorano, fino alla Fossa di Spezzano; prosegue poi lungo l'asta della Fossa di Spezzano fino alla confluenza con il fiume Secchia, sulla cui asta si attesta seguendola fino alla località Corte Barco.

Confine Nord

Partendo da Ovest in direzione Est: dal fiume Secchia in località Corte Barco, segue la strada comunale Stoffi fino all'incrocio con la strada provinciale Pegognaga-S. Giacomo delle Segnate nei pressi della località "La Casella", la suddetta strada provinciale, la strada comunale Contotta fino a S. Giacomo delle Segnate, la strada comunale del Cantone fino alla strada provinciale n. 496 Virgiliana, che segue fino ai pressi della Corte "Possessione di Mezzo" da cui prosegue lungo la strada comunale Vecchia del Cantone

I paragrafi relativi ai "Confine Nord" ed "Confine Est" sono sostituiti dai seguenti:

"Confine Nord

Partendo da Ovest in direzione Est: dal fiume Secchia in località Corte Barco, segue la strada comunale Stoffi fino all'incrocio con la strada provinciale Pegognaga-S. Giacomo delle Segnate nei pressi della località "La Casella", la suddetta strada provinciale, la strada comunale Contotta fino a S. Giacomo delle Segnate, la strada comunale del Cantone fino alla strada provinciale n. 496 Virgiliana, che segue fino ai pressi della Corte "Possessione di Mezzo" da cui prosegue lungo la strada comunale Vecchia del Cantone fino alla Corte "Ghetta", di nuovo lungo la strada statale Virgiliana n. 496 fino alla località "Il Cantone", la strada comunale Cantone-Ovara fino alla strada statale n. 12, che segue per un tratto, e lungo la strada comunale Quattrocasse-Agnolo e la

fino alla Corte "Ghetta", di nuovo lungo la strada statale Virgiliana n. 496 fino alla località "Il Cantone", la strada comunale Cantone-Ovara fino alla strada statale n. 12, che segue per un tratto, e lungo la strada comunale Quattrocasse-Agnolo e la ferrovia Suzzara-Ferrara fino alla strada vicinale del Gallo; segue questa strada vicinale, la strada provinciale Ghisione-Magnacavallo e Sermide, la strada delle Brasille, il fosso Gigliola, il Dugale Bardello o Furghe, l'argine destro del canale di Fossalta, il canale Stoppo, il canale emissario della bonifica delle Terre di Gonzaga, fino alla strada provinciale Borgofranco-Magnacavallo; prosegue lungo questa strada fino all'incrocio con la strada provinciale ferrarese, detta anche Argine Vecchio del Fiume Po; da tale strada continua lungo l'argine maestro del fiume Po fino alla foce del fiume Panaro.

Confine Est

Partendo da Nord in direzione Sud:—segue l'asta del fiume Panaro dalla sua foce nel fiume Po fino a 1500 metri circa a valle del ponte sul fiume Panaro della strada statale n. 468, raggiunge verso Sud la suddetta strada statale a circa mt 400 a Ovest della

ferrovia Suzzara-Ferrara fino alla strada vicinale del Gallo; segue questa strada vicinale, la strada provinciale Ghisione-Magnacavallo e Sermide, la strada delle Brasille, il fosso Gigliola, il Dugale Bardello o Furghe, l'argine destro del canale di Fossalta, il canale Stoppo, il canale emissario della bonifica delle Terre di Gonzaga, fino alla strada provinciale Borgofranco-Magnacavallo; prosegue lungo questa strada fino all'incrocio con la strada provinciale ferrarese, detta anche Argine Vecchio del Fiume Po *arrivando poi all'asta del Fiume Po e proseguendo sulla stessa* fino alla foce del fiume Panaro."

"Confine Est

Partendo da Nord in direzione Sud: segue l'asta del fiume Panaro dalla sua foce nel fiume Po fino a 1500 metri circa a valle del ponte sul fiume Panaro della strada statale n. 468, raggiunge verso Sud la suddetta strada statale a circa mt 400 a Ovest della intersezione con la strada vicinale Rossi; segue verso Est prima la medesima strada provinciale n. 468, poi la strada vicinale Rossi fino alla località Colombarina, da cui prosegue lungo il confine amministrativo fra le province di Modena e Ferrara fino al punto di confluenza

intersezione con la strada vicinale Rossi; segue verso Est prima la medesima strada provinciale n. 468, poi la strada vicinale Rossi fino alla località Colombarina, da cui prosegue lungo il confine amministrativo fra le province di Modena e Ferrara fino al punto di confluenza dei confini amministrativi delle province di Bologna, Modena e Ferrara; prosegue lungo il confine amministrativo tra le province di Ferrara e Bologna fino a Fermata Morando, da cui raggiunge Fattoria Morando e Predio di Mezzo; segue il canale di Cento fino a Cà Vandini e dopo questa località passa per Cà S. Andrea, la Torinese e Cà Grillana raggiunge di fronte al fondo Caterina il Torrente Samoggia; da qui segue l'asta di questo torrente fino all'altezza della ferrovia Vignola-Bologna in prossimità di Bazzano, per proseguire per la strada Bazzanese per circa 700 mt quindi il crinale verso Sud fino ad incrociare via Montebudello e seguire questa strada fino alla località Castellazzo, da questa località segue il crinale fino alla località Paradiso, quindi il crinale che separa il rio d'Orzo dal rio Marzadore fino alla località Castello di Serravalle, da questa località prosegue lungo lo

dei confini amministrativi delle province di Bologna, Modena e Ferrara; prosegue lungo il confine amministrativo tra le province di Ferrara e Bologna fino a Fermata Morando, da cui raggiunge Fattoria Morando e Predio di Mezzo; segue il canale di Cento fino a Cà Vandini e dopo questa località passa per Cà S. Andrea, la Torinese e Cà Grillana raggiunge di fronte al fondo Caterina il Torrente Samoggia; da qui segue l'asta di questo torrente fino all'altezza della ferrovia Vignola-Bologna in prossimità di Bazzano, per proseguire per la strada Bazzanese per circa 700 mt quindi il crinale verso Sud passando per gli abitati di Montebudello e Castellazzo, da questa località segue il crinale fino alla località Paradiso, quindi il crinale che separa il rio d'Orzo dal rio Marzadore fino alla località Castello di Serravalle, da questa località prosegue lungo lo spartiacque tra i fiumi Panaro e Reno fino al Corno alle Scale (q. 1945)."

<p>spartiacque tra i fiumi Panaro e Reno fino al Corno alle Scale (q. 1945).</p> <p>Confine Sud</p> <p>Partendo da Est in direzione Ovest: dal Monte Corno alle Scale (q. 1945) segue lo spartiacque tosco-emiliano fino a Monte Saltello (q. 1681) a chiusura del perimetro.</p>	
<p>CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE</p>	
<p>SEZIONE I - ASSEMBLEA</p>	
<p>ART. 12 - RECLAMI CONTRO L'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO</p>	
<p>1. I reclami e le rettifiche contro le risultanze dell'elenco di cui all'articolo precedente debbono essere diretti al Comitato Amministrativo ed inviati, mediante raccomandata con a.r. presso la sede del Consorzio o per posta elettronica certificata entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.</p> <p>2. Il Comitato Amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante</p>	<p>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>"1. I reclami e le rettifiche contro le risultanze dell'elenco di cui all'articolo precedente debbono essere diretti al Comitato Amministrativo ed inviati, mediante raccomandata con a.r. presso la sede del Consorzio o <i>in forma telematica</i> via posta elettronica certificata entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione."</p> <p>Il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. Il Comitato Amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed</p>

<p>raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata.</p> <p>3. Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 8, il Comitato introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, secondo le rispettive sezioni elettorali d'appartenenza. In ogni caso il Comitato Amministrativo approva definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto.</p>	<p>introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata a.r. ovvero <i>in forma telematica</i> via posta elettronica certificata.”</p>
<p>ART. 18 - OPERAZIONI DI VOTO</p>	
<p>1. Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.</p> <p>2. Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti del seggio ed ai rappresentanti di lista di cui all'art. 14, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.</p> <p>3. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala</p>	<p>Abrogazione del comma 8.</p>

saranno ammessi a votare.

4. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato su decisione del Comitato Amministrativo esibita e consegnata dall'interessato.

5. Il Presidente del seggio, accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato nel modulo stralcio dell'elenco degli aventi diritto al voto, su cui vengono stampati i dati di ciascun elettore, consegna allo stesso la scheda corrispondente alla sezione elettorale cui appartiene. Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.

6. Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui all'articolo successivo.

<p>7. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali.</p> <p>8. Con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare nei due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi. L'esercizio del voto in forma telematica deve garantire l'unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso.</p>	
<p>SEZIONE II^ - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	
<p>ART. 22 - COMPOSIZIONE</p>	
<p>1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 20 componenti eletti dall' Assemblée dei consorziati, e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio, di cui un rappresentante dei Comuni montani. Il procedimento di nomina è avviato dalla Regione.</p> <p>2. Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, tre rappresentanti del personale dipendente, designati dalle organizzazioni</p>	<p>Al comma 1, il periodo "Il procedimento di nomina è avviato dalla Regione." è soppresso.</p> <p>Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:</p> <p>"1.bis. Per la nomina dei rappresentanti dei Comuni, il Consorzio provvede alla convocazione dei Sindaci dei Comuni ricompresi nel</p>

<p>sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative, individuate dalla Regione o da ente delegato.</p> <p>3. In caso di attribuzione del premio di maggioranza il Consiglio di amministrazione è integrato da tre componenti eletti ai sensi del comma 15 dell'art.16 della L.R. 42/1984.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione è altresì integrato dai componenti eletti ai sensi del comma 4 dell'art.15 della L.R. 42/1984. Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza della nomina dei componenti di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>5. L'eventuale sostituzione di Consiglieri elettivi avviene con le modalità fissate nel successivo art. 38.</p>	<p>Comprensorio. Della presa d'atto della nomina dei tre componenti da parte dei rappresentanti dei Comuni presenti ne è data comunicazione all'amministrazione regionale. Il Sindaco può delegare al voto un Assessore del proprio Comune oppure un Sindaco di un altro Comune rientrante nel comprensorio del Consorzio."</p>
<p>ART. 24 - COMPETENZE E FUNZIONI</p>	
<p>1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico e di orientamento delle politiche gestionali del Consorzio.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione:</p> <p>a) delibera lo Statuto e le relative modifiche a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti;</p> <p>b) delibera sulla convocazione dell'Assemblea ed emana tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente statuto, ivi comprese le modalità di esercizio delle</p>	

deleghe;

c) elegge nel suo seno, con votazioni separate a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti:

- il Presidente;
- i due Vicepresidenti;
- il Comitato Amministrativo;

d) nomina i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, ad esclusione del Presidente, nominato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42; in carenza di tempestiva designazione del Presidente del Collegio, per assicurare il provvisorio esercizio delle funzioni dell'organo collegiale, il Consiglio di amministrazione elegge un Presidente provvisorio che resta in carica fino alla nomina del Presidente da parte dell'organo competente;

e) determina, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, gli emolumenti per il Collegio dei Revisori e per i componenti degli organi consorziali che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente; determina inoltre i criteri per il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'ufficio per tutti i componenti degli organi consorziali;

f) nomina il Direttore generale, su proposta del Comitato Amministrativo;

g) determina gli indirizzi programmatici e approva il programma pluriennale delle attività;

Il terzo alinea della lettera h) del comma 2 è sostituito

h) approva, su proposta del Comitato Amministrativo e a maggioranza assoluta dei componenti, i seguenti atti:

- i regolamenti consortili;
- il Piano di Organizzazione Variabile nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 della L.R. 42/1984;
- il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori;
- la Relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo annuale e la relativa relazione, le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, nonché il bilancio consuntivo (Conto economico, Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa);
- il Piano di classifica del Comprensorio per il riparto degli oneri a carico dei consorziati;
- il contributo alle spese sostenute dal Consorzio di cui all'art. 166, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le modalità di comunicazione e riscossione di cui al comma 4 del medesimo articolo;

i) formula le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica e d'irrigazione ai sensi degli artt. 14 - I° comma, seconda alinea - e 23 - I° comma, prima alinea - della L.R. 42/1984;

j) delibera sulla richiesta di contributi regionali per la realizzazione delle opere private obbligatorie di cui all'art. 8 della L.R.

dal seguente:

"- il Programma triennale dei lavori, il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, i relativi aggiornamenti annuali"

42/1984 nonché di quelle non obbligatorie di cui all'art. 9 della medesima legge;

k) delibera sui criteri relativi alla realizzazione ed alla manutenzione delle opere di competenza privata, curate dal Consorzio su richiesta dei proprietari e a carico dei medesimi, nonché sulle relative operazioni di finanziamento;

l) recepisce i contratti collettivi di lavoro e decide sui contratti integrativi aziendali su proposta del Comitato Amministrativo;

m) delibera l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 28 lettera n);

n) delibera sulle regole ed i criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;

o) redige, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;

p) decide sui ricorsi in opposizione contro le proprie deliberazioni;

q) si pronuncia sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Amministrativo.

3. Il Consiglio di amministrazione può istituire, secondo opportunità, commissioni interne per procedere all'approfondimento di specifiche questioni che non comportino alcun onere per il Consorzio.

ART. 25 - CONVOCAZIONE

1. Per la seduta d'insediamento, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente uscente dal Consorzio o da chi ne fa le veci.

2. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato Amministrativo, ordinariamente non meno di quattro volte all'anno.

3. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, mediante lettera raccomandata con l'indicazione—degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 14 del successivo art. 34. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata nei successivi quindici giorni dal Vicepresidente più anziano di età ovvero, nell'ordine, dall'altro Vice Presidente.

4. Le adunanze del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Amministrativo.

I commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, mediante lettera raccomandata o *in forma telematica via posta elettronica certificata o in alternativa via fax* con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 14 del successivo art. 34. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata nei successivi quindici giorni dal Vice Presidente più anziano di età ovvero, nell'ordine, dall'altro Vice Presidente.

4. Le adunanze del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Amministrativo. *Le stesse possono svolgersi a distanza, in videoconferenza, purché siano garantiti il rispetto dei principi di riservatezza, la presa visione immediata degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio dei documenti, l'espressione del voto e l'approvazione del*

5. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima di quella fissata per l'adunanza, ai Consiglieri, ai Revisori effettivi nonché ai tre rappresentanti del personale dipendente che, a norma del comma 7, dell'art. 15 della L.R. n. 42/1984, modificato con LR 5/2010 partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione potrà avvenire, in alternativa, anche in forma telematica certificata o via fax.

6. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma fino a tre giorni prima della data della riunione, o in alternativa anche in forma telematica certificata.

7. Almeno 72 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri, fatto salvo il bilancio che deve essere depositato 5 giorni lavorativi prima della convocazione.

8. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno,

verbale.

5. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o *in forma telematica via posta elettronica certificate o in alternativa via fax* spedita almeno sette giorni prima di quella fissata per l'adunanza, ai Consiglieri, ai Revisori effettivi nonché ai tre rappresentanti del personale dipendente che, a norma del comma 7, dell'art. 15 della L.R. n. 42/1984, modificato con LR 5/2010 partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

6. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta *in forma telematica, via posta elettronica certificate o in alternativa mediante telegramma* fino a tre giorni prima della data della riunione."

dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richiede, ogni deliberazione sui nuovi argomenti, dovrà essere differita alla seduta successiva.

SEZIONE III - COMITATO AMMINISTRATIVO

ART. 30 - CONVOCAZIONE

1. Il Comitato Amministrativo è convocato ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci. Deve altresì essere convocato quando almeno 2 componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni del Comitato hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Comitato almeno 4 giorni prima di quella fissata per l'adunanza. La convocazione potrà avvenire, in alternativa, anche mediante telegramma, o via posta elettronica certificata o via fax.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o via posta elettronica certificata o via fax, non meno di due giorni prima della data della riunione.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indica-

Al comma 2, dopo il primo periodo, viene aggiunto:

"Le stesse possono svolgersi a distanza, in videoconferenza, con le modalità di cui al precedente art. 25, comma 4."

Il comma 3 sostituito dal seguente:

"3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o in forma telematica via posta elettronica certificata spedita ai componenti del Comitato almeno 4 giorni prima di quella fissata per l'adunanza. La convocazione potrà avvenire, in alternativa, anche mediante telegramma, o via fax. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in forma telematica via posta elettronica certificata o via fax, non meno di due giorni prima della data della riunione."

<p>ti il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione agli altri componenti almeno 24 ore prima dell'adunanza con le modalità di cui al comma 3.</p> <p>6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei componenti del Comitato, almeno un giorno prima dell'adunanza.</p>	
<p>SEZIONE V^ - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p>	
<p>ART. 34 - COMPOSIZIONE - FUNZIONI - DURATA</p>	
<p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.</p> <p>2. Il Presidente del Collegio, iscritto all'albo dei revisori contabili, è nominato dall'Ente competente a norma dell'art. 23 della L.R. 42/1984.</p> <p>3. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, iscritti all'albo dei revisori contabili, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico decorre dall'accettazione, che deve essere fatta pervenire al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla nomina. In caso di mancata accettazione il Consiglio provvede ad una nuova nomi-</p>	<p>Il comma 3 viene sostituito dal seguente:</p> <p>"3. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, iscritti all'albo dei revisori contabili, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico decorre dall'accettazione, che deve essere fatta pervenire al Consorzio con lettera raccomandata o in alternativa in forma telematica via posta elettronica certificata entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla nomina. In caso di mancata accettazione il Consiglio provvede ad una nuova</p>

na. Uno dei due componenti il Collegio ed un supplente deve essere espressione della minoranza.

4. Non possono essere nominati revisori dei conti i componenti del Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio nonché i loro parenti ed affini.

5. Il Collegio è convocato dal Presidente, è validamente insediato con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale, che deve essere trascritto in apposito registro, con la sottoscrizione di tutti i componenti. Il dissenziente ha diritto di verbalizzare i motivi del dissenso.

6. Il Collegio dura in carica cinque anni e, in caso di anticipata scadenza dell'Amministrazione che lo ha eletto, scade con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;

b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo (Conto economico, Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa) attestandone la corrispondenza alle risultanze della gestione ed esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore

nomina. Uno dei due componenti il Collegio ed un supplente deve essere espressione della minoranza.”

efficienza, produttività ed economicità della gestione;
c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

8. Il Collegio dei Revisori è invitato ad assistere alle riunioni degli organi consortili.

9. I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata successiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

10. Il Revisore che, senza legittimo e comprovato impedimento, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade di diritto dalla carica.

11. Nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al successivo comma 13, i Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, ad esclusione del Presidente.

12. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente del Collegio, il Consorzio provvede all'immediata attivazione della procedura di cui al comma 2 per la sua sostituzione. Il Presidente così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio

13. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Am-

<p>ministrazione provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori nominati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.</p> <p>14. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Comitato Amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consorzio provvede a comunicare alla Regione le irregolarità accertate dal Collegio.</p> <p>15. Ai revisori dei Conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto amministrativo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale.</p>	
SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI	
ART. 35 - ACCETTAZIONE DELLE CARICHE	
<p>1. L'avviso contenente i risultati delle elezioni dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali con raccomandata a.r. entro otto giorni dalla data di proclamazione o dalla votazione, a seconda che si tratti di elezione a Consigliere o ad altre cariche.</p> <p>2. L'elezione a Consigliere si perfeziona con l'accetta-</p>	<p>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>"1. L'avviso contenente i risultati delle elezioni dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali con raccomandata a.r. o <i>in alternativa in forma telematica via posta elettronica certificata</i> entro otto giorni dalla data di proclamazione o dalla votazione, a seconda che si tratti di elezione a Consigliere o ad altre cariche."</p> <p>Il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. L'elezione a Consigliere si perfeziona con l'accetta-</p>

<p>zione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato dell'elezione.</p> <p>3. L'elezione a Presidente, Vice Presidente e degli eventuali ulteriori componenti del Comitato si perfeziona con l'accettazione dichiarata nella prima seduta del Consiglio ovvero comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato dell'elezione.</p> <p>4. In difetto di accettazione entro i limiti indicati della carica di consigliere, colui che è stato eletto viene considerato rinunciario e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Anche in tali ipotesi si applicano il primo ed il secondo comma del presente articolo.</p> <p>5. Qualora la sostituzione del rinunciario non risulti possibile, valgono le norme del successivo art. 38.</p> <p>6. In caso di mancata accettazione delle cariche di Presidente, Vice Presidente o componente il Comitato Amministrativo, si procederà nel più breve termine a nuova elezione.</p>	<p>zione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata o <i>in alternativa in forma telematica via posta elettronica certificata</i> entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato dell'elezione.”</p> <p>Il comma 3 è sostituito dal presente:</p> <p>“3. L'elezione a Presidente, Vice Presidente e degli eventuali ulteriori componenti del Comitato si perfeziona con l'accettazione dichiarata nella prima seduta del Consiglio ovvero comunicata al Consorzio con lettera raccomandata o <i>in alternativa in forma telematica via posta elettronica certificata</i> entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato dell'elezione.”</p>
<p>Art. 37 - Durata, decorrenza e scadenza delle cariche.</p>	
<p>1. Gli organi del Consorzio</p>	<p>Al comma 1, dopo il primo pe-</p>

<p>restano in carica cinque anni e sono rieleggibili o riconfermabili.</p>	<p>riodo, è aggiunto:</p> <p>“Ai sensi dell’art. 2 della legge Regionale E.R. n. 17/2023 del 28/12/2023, in modifica dell’art. 15 della Legge regionale n. 42/1984, la carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta.”</p>
<p>ART. 39 - DIMISSIONI</p>	
<p>1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio ed hanno efficacia dalla data di ricevimento.</p>	<p>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta o <i>in alternativa in forma telematica via posta elettronica certificata</i> al Consorzio ed hanno efficacia dalla data di ricevimento.”</p>
<p>CAPO III - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE</p>	
<p>SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI</p>	
<p>ART. 43 - VOTAZIONI</p>	
<p>1. Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.</p> <p>2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che sia prevista una maggioranza diversa. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Fermo restando quanto previsto all’art.36 nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità si ripete la votazio-</p>	<p>Al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:</p> <p>“La trattazione a distanza di argomenti che richiedano votazione a scrutinio segreto può avvenire solo se può essere garantita l’espressione del voto con modalità che ne assicurino la legittima riservatezza, la sicurezza della provenienza e la non modificabilità dello stesso.”</p>

ne fino a che risulti espresso un voto di maggioranza.

3. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

4. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 44, primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

ART. 46 - RICORSO CONTRO LE DELIBERAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 42/1984, contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammesso il ricorso in opposizione entro dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

2. Il ricorso è esaminato nella prima adunanza dell'Organo competente ed è deciso, con deliberazione motivata da comunicarsi entro quindici giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione.

3. Contro le decisioni assunte dagli organi del Consorzio sui ricorsi predetti è ammessa, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazio-

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il ricorso è esaminato nella prima adunanza dell'Organo competente ed è deciso, con deliberazione motivata da comunicarsi entro quindici giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata a.r. o in forma telematica via posta elettronica certificata. Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione."

<p>ni, impugnativa alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.</p> <p>4. Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.</p>	
<p>SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI</p>	
<p>ART. 47 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPITI DEL DIRETTORE</p>	
<p>1. La struttura organizzativa del consorzio è definita dal "Piano di Organizzazione Variabile".</p> <p>2. Il Direttore dirige, coordina e controlla l'attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, assicurandone il buon funzionamento.</p> <p>3. Assegna ai Dirigenti d'area e ai Dirigenti gli obiettivi e verifica il raggiungimento dei risultati, informando ordinariamente il Presidente sull'andamento della gestione.</p> <p>4. Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli organi di amministrazione, dando attuazione, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.</p> <p>5. Ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure professionali, risponde all'Amministrazione dell'andamento della gestione.</p> <p>6. Spetta in particolare al Direttore:</p>	

<p>a) adottare - nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli organi consortili - gli atti di organizzazione delle risorse umane dando attuazione ai provvedimenti degli organi;</p> <p>b) presiedere le commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge;</p> <p>c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;</p> <p>d) firmare i contratti deliberati dall'amministrazione e delegati per la firma dal Presidente;</p> <p>e) controfirmare i mandati di pagamento e le reversali controfirmati dal responsabile d'area amministrativa;</p> <p>f) rilasciare in via ordinaria i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso e concessione di cui all'art. 14 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 conformi al regolamento di polizia idraulica approvato dal Consiglio di amministrazione, sottoponendo all'approvazione del Comitato amministrativo i casi di particolare rilevanza;</p> <p>g) adottare gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente.</p>	<p>La lettera b) del comma 6 è sostituita dal seguente testo:</p> <p>"b) presiedere le commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge, quando non abbia designato altro Dirigente in possesso dei requisiti professionali adeguati all'attività;"</p> <p>La lettera e) del comma 6 è abrogata.</p>
<p>ART. 51 - ORDINE DI RISCOSSIONE E MANDATI DI PAGAMENTO</p>	
<p>1. Il Cassiere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei contributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione</p>	

<p>emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali. Dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.</p> <p>2. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Presidente o da un Vice Presidente e controfirmati dal Direttore e dal responsabile d'area amministrativa.</p> <p>3. Nessun pagamento può essere eseguito senza il regolare mandato, salvo le minute effettuate tramite il servizio di economato.</p>	<p>Il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Direttore e dai funzionari designati con apposita deliberazione da parte del Comitato Amministrativo dell'Ente."</p>
<p>SEZIONE X - NORME FINALI E TRANSITORIE</p>	
<p>ART. 54 - NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	
<p>1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione della Giunta Regionale.</p> <p>2. Fino all'esecutività del piano di classifica di cui all'art. 53, restano in vigore i piani di classifica vigenti.</p> <p>3. L'art. 49 si applica a far tempo dall'esercizio finanziario 2012. Fino a quel momento il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza; il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale. Il Consorzio si avvale di un Tesoriere Cassiere.</p> <p>4. Il termine di cui all'art. 11, comma 6, in sede di prima applicazione è ridotto a 15 giorni.</p>	<p>I commi 3 e 4 sono abrogati</p>

Rilevato che la proposta di modifica dello Statuto, oltre ad aggiornare rispetto alle novellate disposizione regionali in premessa, riguarda anche:

- l'aggiornamento delle disposizioni a seguito dell'intervenuta fusione dei Comuni e alcune precisazioni in merito a delimitazione del comprensorio (art. 3 e art.4);
- l'introduzione di alcune precisazioni in linea con le disposizioni normative (agli artt. 12,25,30,34,35,39,46);
- l'aggiornamento dell'art. 54 con eliminazione di commi che non trovano più applicazione;

Considerato che l'art. 22 al comma 4 della proposta di modifica dello Statuto, all'ultimo periodo riporta erroneamente anche il riferimento al comma 2, non previsto dalla normativa (al comma 5 dell'art. 15 della LR 42/1984);

Ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di modifica dello Statuto del Consorzio della Bonifica della Burana, con la riformulazione dell'art. 22, comma 4, ultimo periodo, "Il Consiglio di Amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza della nomina dei componenti di cui ai commi 1 e 1 bis.", come riportata nell' Allegato A, contenente gli articoli modificati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentita la Commissione assembleare politiche Economiche, così come previsto dall'art. 3 comma 5 bis della L.R. 16/1987 e dall' art. 17, comma 1 della L.R. 42/1984 in data 17 giugno 2024;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;

- la propria deliberazione n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024"
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5615 del 25 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";

Visti inoltre:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della D.G.R. n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di modifica dello Statuto del Consorzio della Bonifica della Burana, contenente anche la seguente riformulazione dell'ultimo periodo dell'art.

22, comma 4, come riportata nell' Allegato A, contenente gli articoli modificati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) secondo la formulazione riportata nel testo allegato (Allegato A), contenente il testo degli articoli modificati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, di provvedere ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 4) di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Modifiche approvate
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 3 - COMPENSORIO CONSORZIALE
<p>1. Il Compensorio del Consorzio, di cui alla allegata cartografia, ha una superficie totale di ha. 242.521 che ricade nelle province di Bologna - Ferrara - Modena - Mantova e Pistoia e nei seguenti Comuni per le relative superfici.</p> <p>Provincia di Bologna Comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzola dell'Emilia ha 377 - Castel d'Aiano ha 1.427 - Lizzano in Belvedere ha 4.137 - Crevalcore ha 10.267 - S. Giovanni in Persiceto ha 10.512 - S. Agata Bolognese ha 3.477 - Valsamoggia ha 1.802 <p>Provincia di Ferrara Comune di Bondeno ha 11.589</p> <p>Provincia di Modena Comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bastiglia ha 1.052 - Bomporto ha 3.912 - Camposanto ha 2.265 - Castelfranco Emilia ha 10.124 - Concordia sulla Secchia ha 3.283 - Castelnuovo Rangone ha 2.237 - Castelvetro ha 4.971 - Cavezzo ha 2.683 - Fanano ha 8.984 - Finale Emilia ha 9.696 - Fiorano Modenese ha 667 - Formigine ha 4.660 - Fiumalbo ha 3.930 - Guiglia ha 3.680 - Lama Mocogno ha 2.318 - Maranello ha 3.272 - Marano sul Panaro ha 4.515 - Medolla ha 2.680 - Mirandola ha 13.705 - Modena ha 15.982 - Montecreto ha 3.115 - Montese ha 7.577 - Nonantola ha 5.536 - Pavullo ha 10.014 - Pievepelago ha 7.636

- Ravarino ha 2.849
- Riolunato ha 4.515
- San Cesario s/Panaro ha 2.735
- San Felice s/Panaro ha 5.157
- San Possidonio ha 1.704
- San Prospero ha 3.448
- Savignano s/Panaro ha 2.544
- Serramazzoni ha 5.706
- Sestola ha 5.243
- Spilamberto ha 2.967
- Vignola ha 2.282
- Zocca ha 2.604

Provincia di Mantova

Comuni di:

- Borgocarbonara ha 1.826
- Magnacavallo ha 1.959
- Poggio Rusco ha 4.217
- Quistello ha 166
- S. Giacomo Segnate ha 726
- S. Giovanni del Dosso ha 879
- Sermide e Felonica ha 7.938

Provincia di Pistoia

-Comune di Abetone Cutigliano ha 974"

ART. 4 - PERIMETRO DEL COMPENSORIO CONSORZIALE E SUE ARTICOLAZIONI

Il Compensorio consorziale è delimitato dal seguente perimetro:

Confine Ovest

Partendo da Sud in direzione Nord: da Monte Saltello (q. 1681) segue il confine amministrativo tra i comuni di Pievepelago e Frassinoro, quello tra i comuni di Riolunato e Palagano e quello tra i comuni di Riolunato e Lama Mocogno sino alla strada statale n. 12; prosegue lungo la strada statale n. 12 fino alla località di Montardone in comune di Serramazzoni, la strada comunale Colle del Cucculo, il confine amministrativo fra i comuni di Serramazzoni e Maranello e quello tra i comuni di Maranello e Fiorano, fino alla Fossa di Spezzano; prosegue poi lungo l'asta della Fossa di Spezzano fino alla confluenza con il fiume Secchia, sulla cui asta si attesta seguendola fino alla località Corte Barco.

Confine Nord

Partendo da Ovest in direzione Est: dal fiume Secchia in località Corte Barco, segue la strada comunale Stoffi fino all'incrocio con la strada provinciale Pegognaga-S. Giacomo delle Segnate nei pressi della località "La Casella", la suddetta strada provinciale, la strada comunale Contotta fino a S. Giacomo delle Segnate, la strada comunale del

Cantone fino alla strada provinciale n. 496 Virgiliana, che segue fino ai pressi della Corte "Possessione di Mezzo" da cui prosegue lungo la strada comunale Vecchia del Cantone fino alla Corte "Ghetta", di nuovo lungo la strada statale Virgiliana n. 496 fino alla località "Il Cantone", la strada comunale Cantone-Ovara fino alla strada statale n. 12, che segue per un tratto, e lungo la strada comunale Quattrocasse - Agnolo e la ferrovia Suzzara-Ferrara fino alla strada vicinale del Gallo; segue questa strada vicinale, la strada provinciale Ghisione- Magnacavallo e Sermide, la strada delle Brasille, il fosso Gigliola, il Dugale Bardello o Furghe, l'argine destro del canale di Fossalta, il canale Stoppo, il canale emissario della bonifica delle Terre di Gonzaga, fino alla strada provinciale Borgofranco-Magnacavallo; prosegue lungo questa strada fino all'incrocio con la strada provinciale ferrarese, detta anche Argine Vecchio del Fiume Po arrivando poi all'asta del Fiume Po e proseguendo sulla stessa fino alla foce del fiume Panaro."

Confine Est

Partendo da Nord in direzione Sud: segue l'asta del fiume Panaro dalla sua foce nel fiume Po fino a 1500 metri circa a valle del ponte sul fiume Panaro della strada statale n. 468, raggiunge verso Sud la suddetta strada statale a circa mt 400 a Ovest della intersezione con la strada vicinale Rossi; segue verso Est prima la medesima strada provinciale n. 468, poi la strada vicinale Rossi fino alla località Colombarina, da cui prosegue lungo il confine amministrativo fra le province di Modena e Ferrara fino al punto di confluenza dei confini amministrativi delle province di Bologna, Modena e Ferrara; prosegue lungo il confine amministrativo tra le province di Ferrara e Bologna fino a Fermata Morando, da cui raggiunge Fattoria Morando e Predio di Mezzo; segue il canale di Cento fino a Cà Vandini e dopo questa località passa per Cà S. Andrea, la Torinese e Cà Grillana raggiunge di fronte al fondo Caterina il Torrente Samoggia; da qui segue l'asta di questo torrente fino all'altezza della ferrovia Vignola-Bologna in prossimità di Bazzano, per proseguire per la strada Bazzanese per circa 700 mt quindi il crinale verso Sud passando per gli abitati di Montebudello e Castellazzo, da questa località segue il crinale fino alla località Paradiso, quindi il crinale che separa il rio d'Orzo dal rio Marzadore fino alla località Castello di Serravalle, da questa località prosegue lungo lo spartiacque tra i fiumi Panaro e Reno fino al Corno alle Scale (q. 1945).

Confine Sud

Partendo da Est in direzione Ovest: dal Monte Corno alle Scale (q. 1945) segue lo spartiacque tosco-emiliano fino a

Monte Saltello (q. 1681) a chiusura del perimetro.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 12 - RECLAMI CONTRO L'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

1. I reclami e le rettifiche contro le risultanze dell'elenco di cui all'articolo precedente debbono essere diretti al Comitato Amministrativo ed inviati, mediante raccomandata con a.r. presso la sede del Consorzio o in forma telematica via posta elettronica certificata entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione."

2. Il Comitato Amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata a.r. ovvero in forma telematica via posta elettronica certificata."

3. Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 8, il Comitato introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, secondo le rispettive sezioni elettorali d'appartenenza. In ogni caso il Comitato Amministrativo approva definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto.

ART. 18 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.

2. Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti del seggio ed ai rappresentanti di lista di cui all'art. 14, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

3. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

4. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un

suo delegato su decisione del Comitato Amministrativo esibita e consegnata dall'interessato.

5. Il Presidente del seggio, accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato nel modulo stralcio dell'elenco degli aventi diritto al voto, su cui vengono stampati i dati di ciascun elettore, consegna allo stesso la scheda corrispondente alla sezione elettorale cui appartiene. Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.

6. Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui all'articolo successivo.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali.

SEZIONE II^ - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22 - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 20 componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati, e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio, di cui un rappresentante dei Comuni montani.

1.bis. Per la nomina dei rappresentanti dei Comuni, il Consorzio provvede alla convocazione dei Sindaci dei Comuni ricompresi nel Comprensorio. Della presa d'atto della nomina dei tre componenti da parte dei rappresentanti dei Comuni presenti ne è data comunicazione all'amministrazione regionale. Il Sindaco può delegare al voto un Assessore del proprio Comune oppure un Sindaco di un altro Comune rientrante nel comprensorio del Consorzio.

2. Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, tre rappresentanti del personale dipendente, designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative, individuate dalla Regione o da ente delegato.

3. In caso di attribuzione del premio di maggioranza il Consiglio di amministrazione è integrato da tre componenti eletti ai sensi del comma 15 dell'art.16 della L.R. 42/1984.

4. Il Consiglio di amministrazione è altresì integrato dai componenti eletti ai sensi del comma 4 dell'art.15 della L.R. 42/1984. Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza della nomina dei componenti di cui ai commi 1 e 1bis.

5. L'eventuale sostituzione di Consiglieri elettivi avviene con le modalità fissate nel successivo art. 38.

ART. 24 - COMPETENZE E FUNZIONI

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico e di orientamento delle politiche gestionali del Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera lo Statuto e le relative modifiche a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti;

b) delibera sulla convocazione dell'Assemblea ed emana tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente statuto, ivi comprese le modalità di esercizio delle deleghe;

c) elegge nel suo seno, con votazioni separate a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti:

- il Presidente;
- i due Vicepresidenti;
- il Comitato Amministrativo;

d) nomina i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, ad esclusione del Presidente, nominato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42; in carenza di tempestiva designazione del Presidente del Collegio, per assicurare il provvisorio esercizio delle funzioni dell'organo collegiale, il Consiglio di amministrazione elegge un Presidente provvisorio che resta in carica fino alla nomina del Presidente da parte dell'organo competente;

e) determina, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, gli emolumenti per il Collegio dei Revisori e per i componenti degli organi consorziali che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente; determina inoltre i criteri per il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'ufficio per tutti i componenti degli organi consorziali;

f) nomina il Direttore generale, su proposta del Comitato Amministrativo;

g) determina gli indirizzi programmatici e approva il programma pluriennale delle attività;

h) approva, su proposta del Comitato Amministrativo e a maggioranza assoluta dei componenti, i seguenti atti:

- i regolamenti consortili;
- il Piano di Organizzazione Variabile nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 della L.R.

42/1984;

- il Programma triennale dei lavori, il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, i relativi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori;

- la Relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo annuale e la relativa relazione, le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, nonché il bilancio consuntivo (Conto economico, Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa);

- il Piano di classifica del Comprensorio per il riparto degli oneri a carico dei consorziati;

- il contributo alle spese sostenute dal Consorzio di cui all'art. 166, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le modalità di comunicazione e riscossione di cui al comma 4 del medesimo articolo;

i) formula le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica e d'irrigazione ai sensi degli artt. 14 - I° comma, seconda alinea - e 23 - I° comma, prima alinea - della L.R. 42/1984;

j) delibera sulla richiesta di contributi regionali per la realizzazione delle opere private obbligatorie di cui all'art. 8 della L.R. 42/1984 nonché di quelle non obbligatorie di cui all'art. 9 della medesima legge;

k) delibera sui criteri relativi alla realizzazione ed alla manutenzione delle opere di competenza privata, curate dal Consorzio su richiesta dei proprietari e a carico dei medesimi, nonché sulle relative operazioni di finanziamento;

l) recepisce i contratti collettivi di lavoro e decide sui contratti integrativi aziendali su proposta del Comitato Amministrativo;

m) delibera l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 28 lettera n);

n) delibera sulle regole ed i criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;

o) redige, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;

p) decide sui ricorsi in opposizione contro le proprie deliberazioni;

q) si pronuncia sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Amministrativo.

3. Il Consiglio di amministrazione può istituire, secondo opportunità, commissioni interne per procedere all'approfondimento di specifiche questioni che non comportino alcun

onere per il Consorzio.

ART. 25 - CONVOCAZIONE

1. Per la seduta d'insediamento, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente uscente dal Consorzio o da chi ne fa le veci.

2. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato Amministrativo, ordinariamente non meno di quattro volte all'anno.

3. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, mediante lettera raccomandata o in forma telematica via posta elettronica certificata o in alternativa via fax con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 14 del successivo art. 34. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata nei successivi quindici giorni dal Vice Presidente più anziano di età ovvero, nell'ordine, dall'altro Vice Presidente.

4. Le adunanze del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Amministrativo. Le stesse possono svolgersi a distanza, in videoconferenza, purché siano garantiti il rispetto dei principi di riservatezza, la presa visione immediata degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio dei documenti, l'espressione del voto e l'approvazione del verbale.

5. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o in forma telematica via posta elettronica certificata o in alternativa via fax spedita almeno sette giorni prima di quella fissata per l'adunanza, ai Consiglieri, ai Revisori effettivi nonché ai tre rappresentanti del personale dipendente che, a norma del comma 7, dell'art. 15 della L.R. n. 42/1984, modificato con LR 5/2010 partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

6. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta in forma telematica, via posta elettronica certificata o in alternativa mediante telegramma fino a tre giorni prima della data della riunione."

7. Almeno 72 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri, fatto salvo il bilancio che deve essere depositato 5 giorni lavorativi prima della convocazione.

8. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti

all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richiede, ogni deliberazione sui nuovi argomenti, dovrà essere differita alla seduta successiva.

SEZIONE III - COMITATO AMMINISTRATIVO

ART. 30 - CONVOCAZIONE

1. Il Comitato Amministrativo è convocato ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci. Deve altresì essere convocato quando almeno 2 componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni del Comitato hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente. Le stesse possono svolgersi a distanza, in videoconferenza, con le modalità di cui al precedente art. 25, comma 4.

3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o in forma telematica via posta elettronica certificata spedita ai componenti del Comitato almeno 4 giorni prima di quella fissata per l'adunanza. La convocazione potrà avvenire, in alternativa, anche mediante telegramma, o via fax. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in forma telematica via posta elettronica certificata o via fax, non meno di due giorni prima della data della riunione.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione agli altri componenti almeno 24 ore prima dell'adunanza con le modalità di cui al comma 3.

6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei componenti del Comitato, almeno un giorno prima dell'adunanza.

SEZIONE V^ - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 34 - COMPOSIZIONE - FUNZIONI - DURATA

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Il Presidente del Collegio, iscritto all'albo dei revisori contabili, è nominato dall'Ente competente a norma dell'art. 23 della L.R. 42/1984.

3. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, iscritti all'albo dei revisori contabili, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico decorre dall'accettazione, che deve essere fatta pervenire al Consorzio con lettera raccomandata o in alternativa in forma telematica via posta elettronica certificata entro otto giorni dal ri-

cevimento della comunicazione relativa alla nomina. In caso di mancata accettazione il Consiglio provvede ad una nuova nomina. Uno dei due componenti il Collegio ed un supplente deve essere espressione della minoranza.

4. Non possono essere nominati revisori dei conti i componenti del Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio nonché i loro parenti ed affini.

5. Il Collegio è convocato dal Presidente, è validamente insediato con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale, che deve essere trascritto in apposito registro, con la sottoscrizione di tutti i componenti. Il dissenziente ha diritto di verbalizzare i motivi del dissenso.

6. Il Collegio dura in carica cinque anni e, in caso di anticipata scadenza dell'Amministrazione che lo ha eletto, scade con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;

b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo (Conto economico, Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa) attestandone la corrispondenza alle risultanze della gestione ed esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

8. Il Collegio dei Revisori è invitato ad assistere alle riunioni degli organi consortili.

9. I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata successiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

10. Il Revisore che, senza legittimo e comprovato impedimento, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade di diritto dalla carica.

11. Nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al successivo comma 13, i Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, ad esclusione del Presidente.

12. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente del Collegio, il Consorzio provvede all'immediata attivazione della procedura di cui al comma 2 per la sua sostituzione. Il Presidente così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio

13. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori nominati in sostituzione rimango-

no in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
14. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Comitato Amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consorzio provvede a comunicare alla Regione le irregolarità accertate dal Collegio.

15. Ai revisori dei Conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto amministrativo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 35 - ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

1. L'avviso contenente i risultati delle elezioni dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali con raccomandata a.r. o in alternativa in forma telematica via posta elettronica certificata entro otto giorni dalla data di proclamazione o dalla votazione, a seconda che si tratti di elezione a Consigliere o ad altre cariche.

2. L'elezione a Consigliere si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata o in alternativa in forma telematica via posta elettronica certificata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato dell'elezione.

3. L'elezione a Presidente, Vice Presidente e degli eventuali ulteriori componenti del Comitato si perfeziona con l'accettazione dichiarata nella prima seduta del Consiglio ovvero comunicata al Consorzio con lettera raccomandata o in alternativa in forma telematica via posta elettronica certificata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato dell'elezione.

4. In difetto di accettazione entro i limiti indicati della carica di consigliere, colui che è stato eletto viene considerato rinunciataro e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Anche in tali ipotesi si applicano il primo ed il secondo comma del presente articolo.

5. Qualora la sostituzione del rinunciataro non risulti possibile, valgono le norme del successivo art. 38.

6. In caso di mancata accettazione delle cariche di Presidente, Vice Presidente o componente il Comitato Amministrativo, si procederà nel più breve termine a nuova elezione.

Art. 37 - Durata, decorrenza e scadenza delle cariche.

1. Gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili o riconfermabili. Ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale E.R. n. 17/2023 del 28/12/2023, in modifica dell'art. 15 della Legge regionale n. 42/1984, la carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta.

ART. 39- DIMISSIONI

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera

raccomandata diretta o in alternativa in forma telematica via posta elettronica certificata al Consorzio ed hanno efficacia dalla data di ricevimento.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 43 - VOTAZIONI

1. Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. La trattazione a distanza di argomenti che richiedano votazione a scrutinio segreto può avvenire solo se può essere garantita l'espressione del voto con modalità che ne assicurino la legittima riservatezza, la sicurezza della provenienza e la non modificabilità dello stesso.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che sia prevista una maggioranza diversa. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Fermo restando quanto previsto all'art.36 nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità si ripete la votazione fino a che risulti espresso un voto di maggioranza.

3. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

4. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 44, primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

ART. 46 - RICORSO CONTRO LE DELIBERAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.r. 42/1984, contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammesso il ricorso in opposizione entro dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

2. Il ricorso è esaminato nella prima adunanza dell'Organo competente ed è deciso, con deliberazione motivata da comunicarsi entro quindici giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata a.r. o in forma telematica via posta elettronica certificata. Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione."

3. Contro le decisioni assunte dagli organi del Consorzio sui ricorsi predetti è ammessa, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

4. Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**ART. 47 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPITI DEL DIRETTORE**

1. La struttura organizzativa del consorzio è definita dal "Piano di Organizzazione Variabile".
2. Il Direttore dirige, coordina e controlla l'attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, assicurandone il buon funzionamento.
3. Assegna ai Dirigenti d'area gli obiettivi e verifica il raggiungimento dei risultati, informando ordinariamente il Presidente sull'andamento della gestione.
4. Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli organi di amministrazione, dando attuazione, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.
5. Ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure professionali, risponde all'Amministrazione dell'andamento della gestione.
6. Spetta in particolare al Direttore:
 - a) adottare - nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli organi consortili - gli atti di organizzazione delle risorse umane dando attuazione ai provvedimenti degli organi;
 - b) presiedere le commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge, quando non abbia designato altro Dirigente in possesso dei requisiti professionali adeguati all'attività;"
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
 - d) firmare i contratti deliberati dall'amministrazione e delegati per la firma dal Presidente;
 - e) rilasciare in via ordinaria i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso e concessione di cui all'art. 14 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 conformi al regolamento di polizia idraulica approvato dal Consiglio di amministrazione, sottoponendo all'approvazione del Comitato amministrativo i casi di particolare rilevanza;
 - f) adottare gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente.

ART. 51 - ORDINE DI RISCOSSIONE E MANDATI DI PAGAMENTO

1. Il Cassiere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei contributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali. Dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
2. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Direttore e dai funzionari designati con apposita deliberazione da parte del Comitato Amministrativo dell'Ente.
3. Nessun pagamento può essere eseguito senza il regolare

mandato, salvo le minute effettuate tramite il servizio di economato.

SEZIONE X - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 54 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione della Giunta Regionale.

2. Fino all'esecutività del piano di classifica di cui all'art. 53, restano in vigore i piani di classifica vigenti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile di SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/931

IN FEDE

Monica Guida

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/931

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1238 del 24/06/2024

Seduta Num. 27

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi